



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **INDICE:**

1. **Novità legislative.**
2. **Decisioni della Corte Costituzionale.**
3. **Sezioni Unite.**
4. **Sezioni Semplici:**
  - A. **Diritto penale - parte generale.**
  - B. **Diritto penale – parte speciale.**
  - C. **Leggi speciali.**
  - D. **Diritto processuale.**
  - E. **Esecuzione penale e sorveglianza.**
  - F. **Misure di prevenzione.**
  - G. **Responsabilità da reato degli enti.**
5. **Novità editoriali.**
6. **Incontri di studio e convegni.**

1. **Novità legislative.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **2. Decisioni della Corte Costituzionale.**

##### **C. Cost. sentenza 5 novembre 2019 (dep. 6 dicembre 2019) nr. 263, Pres. Carosi, Rel. Amato.**

Esecuzione penale – Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni – Disciplina in attuazione della delega di cui all'art. 1 commi 82, 83 e 85 lett. P) legge n. 103 del 2017 – Misure penali di comunità (affidamento in prova al servizio social, affidamento in prova con detenzione domiciliare, detenzione domiciliare, semilibertà, affidamento in prova in casi particolari) – Previsione che, ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno, si applica l'art. 4 bis, commi 1 e 1 bis della Legge n. 354 del 1975 – Illegittimità costituzionale.

La Corte *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103».*

##### **C. Cost. ordinanza 6 novembre 2019 (dep. 4 dicembre 2019) nr. 250, Pres. Carosi, Rel. Modugno.**

Reati e pene – Imputabilità – Ubriachezza abituale – Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti. Ubriachezza volontaria o colposa – Previsione che l'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità – Manifesta inammissibilità.

La Corte *dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 94 e 95 del codice penale, in riferimento agli artt. 3, 27 e 111 della Costituzione, nonché dell'art. 92, primo comma, cod. pen., in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., sollevate dal Tribunale ordinario di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.*



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

**[C. Cost. sentenza 6 novembre 2019 \(dep. 13 dicembre 2019\) nr. 270, Pres. Carosi, Rel. Amoroso.](#)**

**Straniero – Espulsione amministrativa – Avvenuta espulsione di straniero sottoposto a procedimento penale – Previsione che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, se non è ancora stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio, pronuncia sentenza di non luogo a procedere – Mancata previsione che il giudice, acquisita la prova dell'avvenuta espulsione, pronunci sentenza di non luogo a procedere nel caso in cui l'espulsione sia avvenuta prima dell'emissione del decreto di citazione diretta a giudizio da parte del pubblico ministero – Illegittimità costituzionale parziale.**

*La Corte dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 3-quater, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nella parte in cui non prevede che, nei casi di decreto di citazione diretta a giudizio ai sensi dell'art. 550 del codice di procedura penale, il giudice possa rilevare, anche d'ufficio, che l'espulsione dell'imputato straniero è stata eseguita prima che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio e che ricorrono tutte le condizioni per pronunciare sentenza di non luogo a procedere.*

### **COMUNICATI**

**[Comunicato del 4 dicembre 2019:](#) REATI OSTATIVI E PERMESSI: GIUSTO “PREMIARE” IL DETENUTO CHE COLLABORA, INAMMISSIBILE “PUNIRLO” ULTERIORMENTE PER LA MANCATA COLLABORAZIONE**

**[Comunicato del 6 dicembre 2019:](#) DETENUTI MINORENNI: ILLEGITTIME LE PRECLUSIONI ASSOLUTE PER ACCEDERE ALLE MISURE PENALI DI COMUNITA', AI PERMESSI PREMIO E AL LAVORO ESTERNO**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

**Comunicato del 13 dicembre 2019: IMMIGRATI IRREGOLARI ESPULSI: IL GIUDICE PUO' DICHIARARE IL NON LUOGO A PROCEDERE ANCHE NEL PROCESSO CON CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO**

**3. Sezioni Unite.**

#### **QUESTIONI PENDENTI**

**Sez. III Pen., Ord. di rimessione n. 35436 dell'11 giugno 2019 (dep. 2 agosto 2019), Pres. Ramacci, Est. Aceto - Udienza del: 19 dicembre 2019 - Relatore: Andronio.**

**Legge stupefacenti – Coltivazione di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti – Conformità alla tipologia botanica normativamente prevista – Idoneità del grado di maturazione – Principio attivo ricavabile – Incidenza lesiva sulla salute pubblica.**

È stata devoluta alle Sezioni Unite della Cassazione la seguente questione di diritto:

*“Se, ai fini della configurabilità del reato di coltivazione di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti, è sufficiente che la pianta, conforme al tipo botanico previsto, sia idonea, per il grado di maturazione, a produrre sostanza per il consumo, non rilevando la quantità di principio attivo ricavabile nell'immediatezza, ovvero se è necessario verificare anche che l'attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga, alimentandone il mercato”.*

**Sez. V Pen., Ordinanza di rimessione n. 49820 del 26 novembre 2019 (dep. 9 dicembre 2019) Pres. Zaza, Rel. Riccardi.**

**Notificazioni - Decreto di irreperibilità -Ricerche necessarie – Mancato utilizzo dell'utenza mobile del destinatario della notifica, in disponibilità dell'Autorità competente.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

In ordine alle ricerche necessarie al fine della emissione del decreto di irreperibilità ai sensi dell'art. 159 c.p.p. (notificazioni all'imputato in caso di irreperibilità), la Sezione Quinta Penale della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la seguente questione di diritto:

*«se sia legittimo il decreto di irreperibilità preceduto da ricerche svolte senza utilizzazione del numero di utenza mobile del destinatario della notifica eventualmente in possesso dell'autorità competente».*

#### **4. Sezioni semplici.**

##### **A. Diritto penale – parte generale.**

**[Sez. VI sent. 9 ottobre 2019 – 10 dicembre 2019 n. 49980, Pres. Petruzzellis, Rel. Costantini.](#)**

##### **Pena – Quantificazione – Criteri di riferimento – Obblighi motivazionali del giudice.**

La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 c.p., discrezionalità che deve essere esercitata con logicità e sorretta da adeguata motivazione e non deve essere frutto di mero arbitrio: quanto più ci si allontani dal minimo edittale, tanto più il giudice ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando specificamente, fra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p., quelli ritenuti rilevanti ai fini di tale giudizio.

##### **B. Diritto penale - parte speciale.**

**[Sez. VI sent. 30 ottobre 2019 – 12 dicembre 2019 n. 50415, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **Abuso di ufficio –Elemento materiale – Ingiustizia del vantaggio patrimoniale.**

In tema di abuso di ufficio l'ingiustizia del vantaggio patrimoniale deve essere tale a prescindere dall'abuso perpetrato, stante la necessità che il risultato della condotta corrisponda di per sé ad una situazione antiggiuridica, senza considerare il mezzo con cui questa è stata posta in essere.

**[Sez. VI sent. 30 ottobre 2019 – 12 dicembre 2019 n. 50415, Pres. Fidelbo, Rel. Amoroso.](#)**

#### **Abuso di ufficio – Reato di danno – Conseguenze in ordine all'accertamento dell'elemento materiale.**

Il reato di cui all'art. 323 c.p. si configura come un reato di danno, e non di pericolo, con la conseguenza che allorché manchi l'accertamento del vantaggio patrimoniale ingiusto - come anche del danno ingiusto - si potrebbe solo ipotizzare l'integrazione del tentativo qualora l'agente abbia posto in essere atti idonei diretti in modo non equivoco alla realizzazione di un danno ingiusto o di un vantaggio patrimoniale ingiusto.

**[Sez. VI sent. 26 settembre 2019 – 12 dicembre 2019 n. 50410, Pres. Tronci, Rel. Rosati.](#)**

#### **Associazione a delinquere di stampo mafioso – Partecipazione – Elementi sintomatici.**

In tema di associazione di tipo mafioso, la condotta di "partecipazione" è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato prende parte al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

La partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali, dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza, attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi, quali, per esemplificare, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di osservazione e prova, la rituale affiliazione,



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

la commissione di delitti-scopo, e qualsiasi altro comportamento concludente, purché significativo, in quanto idoneo, sotto il profilo logico, ad offrire la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodo temporale considerato: non rilevano, invece, le situazioni di mera contiguità o di vicinanza al gruppo criminale.

Qualora un sodalizio avente natura mafiosa svolga in forma organizzata anche l'attività di traffico di stupefacenti, sì da potersi configurare altresì un'associazione finalizzata allo stesso, la partecipazione del singolo a quest'ultima non implica necessariamente anche quella all'associazione mafiosa.

**[Sez. V sent. 15 novembre 2019 – 5 dicembre 2019 n. 49459, Pres. Palla, Rel. Riccardi.](#)**

**Calunnia e diffamazione – Concorso formale dei reati - Identità dell'elemento psicologico – Non punibilità con riferimento ad entrambi i reati in caso di errore, anche colposo, sulla verità della condotta attribuita.**

È viziata da illogicità la motivazione del giudice di merito che - con riguardo ai delitti di diffamazione e di calunnia, contestati ex art. 81, comma 1, c.p., e, quindi, commessi con un'unica dichiarazione diretta a più persone, falsamente attributiva di una condotta che, se rispondente al vero, costituirebbe reato - affermi la sussistenza del delitto di diffamazione senza motivare il proprio dissenso dalla pronuncia assolutoria, seppur coperta da giudicato, relativa al delitto di calunnia, fondata sul presupposto che l'agente aveva il fondato convincimento della colpevolezza della persona cui ha attribuito la condotta criminosa, atteso che trattandosi di delitti commessi con unica dichiarazione diretta a più persone, essi sono connotati dal medesimo elemento psicologico (dolo generico), di talché l'errore sulla verità della condotta attribuita, se pur determinato da colpa, vale ad escludere la punibilità con riferimento ad entrambe le ipotesi criminose, sanzionabili esclusivamente a titolo di dolo.

**[Sez. V sent. 8 ottobre 2019 – 11 dicembre 2019 n. 50177, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **Falsità ideologica in atto pubblico – Non configurabilità del reato in caso di giudizio di conformità a una normativa – Presupposti del reato.**

Non è configurabile il reato di falsità ideologica in atto pubblico, con riferimento al contenuto valutativo di un documento che contenga un giudizio di conformità alla normativa di settore, formulato con riguardo non già a situazioni di fatto costituenti il presupposto dell'atto, bensì alla mera interpretazione della normativa stessa.

L'atto dispositivo della pubblica amministrazione è predicabile di falsità ideologica solo con riguardo alla (falsa) attestazione (anche implicita) dell'esistenza di una data situazione di fatto costituente il presupposto indispensabile dell'atto stesso.

#### **[Sez. V sent. 16 luglio 2019 – 5 dicembre 2019 n. 49432, Pres. Miccoli, Rel. Calaselle.](#)**

#### **Falso in scrittura privata – Falsificazione dell'assegno bancario – Titolo non trasferibile - Illecito soltanto civile.**

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 c.p. e della nuova formulazione dell'art. 491 c.p. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, la condotta di falsificazione dell'assegno bancario, avente clausola di non trasferibilità, non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale ed integra un illecito civile, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata. È proprio la non trasferibilità del titolo che impone di ricondurne l'uso nell'ambito dell'ipotesi di cui all'art. 485 c.p., fattispecie ormai abrogata.

**C. Leggi speciali.**

**D. Diritto processuale.**





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

**[Sez. IV, sentenza 1 ottobre 2019 – 12 dicembre 2019 n. 50121 – Pres. Ciampi – Rel. Tornesi.](#)**

**Decreto penale di condanna – Restituzione del termine per proporre opposizione – Art. 462 c.p.p. – Nomina difensore di ufficio – Domicilio eletto fase preprocessuale – Effetti.**

La notificazione del decreto penale di condanna effettuata al difensore di ufficio nominato domiciliatario nella fase pre - processuale non può ritenersi, di per sé, idonea a dimostrare l'effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento in capo all'imputato salvo che la conoscenza non emerga *aliunde* ovvero non si dimostri che il difensore di ufficio sia riuscito a rintracciare il proprio assistito e ad instaurarvi un effettivo rapporto professionale, tale da far ritenere che quest'ultimo sia effettivamente consapevole della avvenuta emissione di un decreto penale di condanna a suo carico.

**[Sez. II sent. 3 ottobre 2019 – 2 dicembre 2019 n. 48960 Pres. Cammino, Rel. Aielli.](#)**

**Divieto di un secondo giudizio ex art. 649 c.p.p. – Deducibilità innanzi alla Corte di Cassazione.**

È deducibile nel giudizio di Cassazione la preclusione derivante dal giudicato formatosi sul medesimo fatto, atteso che la violazione del divieto del “*bis in idem*” si risolve in un “*error in procedendo*” che, in quanto tale, consente al giudice di legittimità l'accertamento di fatto dei relativi presupposti.

**[Sez. VI sent. 29 novembre 2019 – 13 dicembre 2019 n. 50161, Pres. Di Stefano, Rel. Giorgi.](#)**

**Estradizione – Misure cautelari – Pericolo di fuga.**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

In tema di misure coercitive disposte nell'ambito di una procedura d'extradizione passiva, il pericolo di fuga, che giustifica l'applicazione del provvedimento limitativo della libertà personale, può essere inteso come pericolo d'allontanamento dell'estraddando dal territorio dello Stato richiesto, con conseguente rischio d'inosservanza dell'obbligo assunto a livello internazionale di assicurarne la consegna al Paese richiedente. Tuttavia, la sussistenza di tale pericolo deve essere motivatamente fondata su elementi concreti, specifici e rivelatori di una vera propensione e di una reale possibilità d'allontanamento clandestino da parte dell'estraddando, che abbiano cioè uno stretto legame nella realtà di fatto e che non siano basati su presunzioni o preconcepite valutazioni di ordine generale o su elementi eventuali ed ipotetici, secondo le astratte possibilità degli accadimenti umani.

**[Sez. VI sent. 9 luglio 2019 – 13 dicembre 2019 n. 50554, Pres. Fidelbo, Rel. Silvestri.](#)**

#### **Estradizione – Requisito della doppia incriminabilità – Valutazione del giudice.**

In tema di domanda di estradizione, nel verificare che il fatto, descritto nelle sue componenti naturalistiche, sia riconducibile ad una fattispecie di reato previsto dell'ordinamento dello Stato richiesto, il Giudice interno deve comunque esercitare un controllo effettivo, non meramente formale, apparente, appiattito alla mera prospettazione astratta di un reato. Al giudice spetta il dovere d'accertare la sussistenza del requisito della doppia incriminabilità di un fatto, che, pur ricondotto nel campo dell'astrattezza, va sempre riferito ad un'ipotesi ascrivibile alla "realtà effettuale" e non a quella "virtuale".

**[Sez. IV, sentenza 19 novembre 2019 – 2 dicembre 2019 n. 48778 – Pres. Menichetti – Rel. Ferranti.](#)**



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **Favoreggiamento – Art. 378 c.p.- Presupposti**

In tema di favoreggiamento, quando la libertà personale che il soggetto agente tutela, compiendo un favoreggiamento personale a beneficio di un terzo, sia rappresentata dall'esigenza di evitare un'accusa penale, cioè un procedimento penale o soltanto delle indagini penali nei propri confronti, l'interesse di libertà che egli persegue si immedesima, senza soluzione di continuità temporale e ideativa, nell'esercizio dell'inviolabile diritto di difesa; diritto e valore di rango costituzionale (art. 24 Cost., c. 2), al pari di quello incarnato dalla non fuorviata e "giusta" amministrazione della giustizia (ex artt. 111 e 112 Cost.).

[Sez. II sent. 29 ottobre 2019 – 5 dicembre 2019 n. 49506 Pres. De Crescenzo, Rel. Messini D'Agostino.](#)

**Giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria ex art. 438 comma 5 c.p.p. – Condizione non realizzabile per cause sopravvenute – Irrevocabilità dell'ordinanza di ammissione al rito speciale.**

L'ordinanza di ammissione al giudizio abbreviato condizionato ad integrazione probatoria non è revocabile nel caso in cui la condizione alla quale il rito è stato subordinato si riveli non realizzabile per circostanze imprevedibili e sopraggiunte, fra le quali deve essere ricompreso anche il comportamento della parte che volontariamente ometta la citazione del teste a cui aveva condizionato il rito. In tale ipotesi, infatti, si deve ritenere che per fatti concludenti, l'imputato abbia rinunciato alla condizione dell'integrazione probatoria, per cui necessariamente il processo si deve svolgere con il rito abbreviato ordinario.

[Sez. IV, sentenza 8 novembre 2019 – 10 dicembre 2019 n. 49909 – Pres. Di Salvo – Rel. Cenci](#)



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

#### **Intercettazioni telefoniche – Valutazione della prova – Art. 192 c.p.p. - Dialoghi incompleti o in dialetto – Conseguenze.**

In tema di valutazione della prova, con riferimento ai risultati delle intercettazioni di comunicazioni, la circostanza che i dialoghi siano tenuti in dialetto e che gli stessi spesso siano incompleti, anche perché talora riferiti per stralcio, con il frequente impiego di puntini di sospensione indicativi di parti omesse - perché ritenute dagli investigatori non essenziali - impone di procedere con particolare cautela nella interpretazione del relativo contenuto.

#### **[Sez. VI sent. 9 luglio 2019 – 13 dicembre 2019 n. 48919, Pres. Petruzzellis, Rel. Costanzo.](#)**

#### **Misure cautelari – Pericolosità sociale – Possibilità di procedere ad una valutazione cumulativa in relazione alla posizione di più indagati – Esclusione.**

In tema di misure cautelari, le esigenze connesse alla tutela della collettività devono concretarsi nel pericolo specifico di commissione dei delitti indicati nell'art. 274, lett. c), c.p.p.; trattandosi di valutazione prognostica di carattere presuntivo, il giudice è tenuto a dare concreta e specifica ragione dei criteri adottati senza potere, nel caso in cui più siano gli indagati, assumere determinazioni complessive e generali. Ne deriva che la motivazione circa la pericolosità sociale e la necessità della misura della custodia cautelare non può accomunare, in una valutazione cumulativa, la posizione di più indagati senza valutare, invece, separatamente le situazioni individuali.

#### **[Sez. V sent. 8 ottobre 2019 – 11 dicembre 2019 n. 50201, Pres. Sabeone, Rel. Brancaccio.](#)**

#### **Patteggiamento – Ricorso per cassazione – Illegalità della pena accessoria – Oggetto dell'accordo tra le parti – Potere dell'imputato di "orientare" il giudice sull'entità della sanzione accessoria.**



## Unione delle Camere Penali Italiane

### NEWSLETTER GIURISPRUDENZA

n. 79 – 15 dicembre 2019

In tema di patteggiamento, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., può essere dedotta con il ricorso per cassazione anche l'illegalità della pena accessoria applicata, in quanto anch'essa riconducibile al concetto di illegalità della pena.

Nel concetto di pena illegale rientra tutto ciò che comunque incide sul trattamento punitivo.

È inoltre ammissibile un accordo che abbia ad oggetto, pur senza avere potere vincolante per il giudice, anche le pene accessorie, le misure di sicurezza o la confisca, dovendo il giudice, per discostarsene, offrire idonea motivazione.

Sino a quando la sanzione accessoria ha natura obbligatoria nell'*an* e nel *quantum*, verosimilmente varrà l'opzione secondo cui le parti non hanno alcun concreto interesse ad interloquire sul punto.

Quando invece la legge non preveda una pena accessoria obbligatoria ovvero la preveda in una misura in qualche modo graduabile attraverso il prisma della valutazione del giudice compiuta alla stregua dei parametri normativi dettati dagli artt. 132 e 133 c.p. (è questo il caso, oggi, delle sanzioni accessorie di cui all'art. 216, ultimo comma, l.fall. come risultano stabilite in seguito all'intervento manipolativo della Corte costituzionale attuato attraverso la sentenza n. 222 del 2018) è legittimo ritenere, in un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina che regola la pena e le sue funzioni, che l'imputato non possa vedersi sottratte le sue prerogative di *orientamento* quanto meno sull'entità della sanzione accessoria che si appresta a subire.

Ciò implica una conseguenza determinante nel caso in cui il patteggiamento sia stato pronunciato sulla base di un accordo formulato in assenza delle condizioni più favorevoli oggi stabilite per la determinazione delle pene accessorie interdittive ed inhabilitative previste dal nuovo assetto costituzionalmente ritenuto legittimo.

Sarà necessario, infatti, annullare l'accordo e ricondurre le parti nella situazione iniziale precedente ad esso.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

**Sez. V sent. 5 novembre 2019 – 9 dicembre 2019 n. 49825, Pres. Sabeone, Rel. Scordamaglia.**

**Revisione – Nozione di prova nuova – Rilevanza a tal fine anche della circostanza omessa negligenemente o dolosamente dal condannato – Potere e dovere della corte d’appello di valutare la potenzialità oggettiva degli elementi addotti.**

In tema di revisione, per prove nuove rilevanti a norma dell’art. 630, lett. c), c.p.p., ai fini dell’ammissibilità della relativa istanza, devono intendersi non solo le prove sopravvenute alla sentenza definitiva di condanna e quelle scoperte successivamente ad essa, ma anche quelle non acquisite nel precedente giudizio ovvero acquisite, ma non valutate neanche implicitamente, purché non si tratti di prove dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice, e indipendentemente dalla circostanza che l’omessa conoscenza da parte di quest’ultimo sia imputabile a comportamento processuale negligente o addirittura doloso del condannato, rilevante solo ai fini del diritto alla riparazione dell’errore giudiziario.

Attesa la espressa previsione, nell’art. 634 c.p.p., come autonoma causa di inammissibilità della richiesta, della “manifesta infondatezza” della medesima, è attribuito alla corte d’appello, nella fase preliminare prevista dalla medesima disposizione, un limitato potere-dovere di valutazione, anche nel merito, della oggettiva potenzialità degli elementi addotti dal richiedente, ancorché costituiti da “prove” formalmente qualificabili come “nuove”, a dar luogo ad una necessaria pronuncia di proscioglimento. Appare, dunque, necessaria e legittima la delibazione prognostica circa il grado di affidabilità e di conferenza dei “nova”, che non si traduca tuttavia in un’approfondita e indebita anticipazione del giudizio di merito.



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

**E. Esecuzione penale e sorveglianza.**

**F. Misure di prevenzione.**

**[Sez. V sent. 13 novembre 2019 – 5 dicembre 2019 n. 49478, Pres. Miccoli, Rel. Riccardi.](#)**

**Confisca – Accertamento di responsabilità quale presupposto della confisca – Non idoneità a tal fine della sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova.**

La confisca delle cose che servirono a commettere il reato presuppone un accertamento di responsabilità e dunque una sentenza di condanna.

La sentenza di proscioglimento per esito positivo della messa alla prova, di cui all'art. 464-*septies* c.p.p., non è idonea ad esprimere un compiuto accertamento sul merito dell'accusa e sulla responsabilità.

**[Sez. V sent. 13 novembre 2019 – 5 dicembre 2019 n. 49479, Pres. Miccoli, Rel. Caputo.](#)**

**Confisca – Appartenenza a un'associazione mafiosa – Rilevanza del profilo temporale della pericolosità qualificata – Oggetto della confisca – Obbligo di dimostrare la diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività illecita.**

In tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, sono suscettibili di confisca - salva restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita - i beni acquistati in detto periodo temporale, nonché i beni acquistati in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità sociale, purché l'acquisto risulti effettuato attraverso il reimpiego dei frutti dell'attività illecita, da accertare sulla base di una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della



## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività illecita.

#### **G. Responsabilità da reato degli enti.**

##### **5. Novità editoriali**

Giuseppe Amarelli, Saverio Sticchi Damiani (a cura di): ***LE INTERDITTIVE ANTIMAFIA E LE ALTRE MISURE DI CONTRASTO ALL'INFILTRAZIONE MAFIOSA NEGLI APPALTI PUBBLICI*** Giappichelli

Alessandro Amato, Giovanni Flora, Cecilia Valbonesi: ***SCIENZA, DIRITTO E PROCESSO PENALE NELL'ERA DEL RISCHIO*** Giappichelli

Alessandro Bernardi: ***LA SOVRANITA' PENALE TRA STATO E CONSIGLIO D'EUROPA*** Jovene

Andrea Cabiale: ***I LIMITI ALLA PROVA NELLA PROCEDURA PENALE EUROPEA*** Cedam

Jacopo Della Torre: ***LA GIUSTIZIA PENALE NEGOZIATA IN EUROPA. MITI, REALTA', PROSPETTIVE*** Cedam

Barbara Maria Grana: ***IL MANDATO DI ARRESTO EUROPEO DALLA DECISIONE QUADRO 2002/584/GAI ALLA BREXIT*** Key Editore





## **Unione delle Camere Penali Italiane**

### **NEWSLETTER GIURISPRUDENZA**

**n. 79 – 15 dicembre 2019**

Teresa Manente (a cura di): ***LA VIOLENZA NEI CONFRONTI DELLE DONNE. DALLA CONVENZIONE DI ISTAMBUL AL CODICE ROSSO. Fattispecie. Strumenti di protezione. Accesso alla giustizia. Risarcimento del danno*** Giappichelli

Silvano Presciuttini: ***LA PROVA DEL DNA FRA PROBABILITA' E CERTEZZE. LE BASI METODOLOGICHE DELL'IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE ATTRAVERSO L'ANALISI DEL DNA*** Giuffrè

Alessia Sorgato: ***REVENGE PORN. ASPETTI GIURIDICI, INFORMATICI E PSICOLOGICI*** Giuffrè

**6. Incontri di studio e convegni.**